SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1996.

Approvazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

97A0524

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 febbraio 1997, n. **13.**

Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «I magistrati — esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori —» sono inserite le seguenti: «, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2638):

Presentato dall'on. VITO il 6 novembre 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 novembre 1996, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione, il 25 novembre 1996.

Esaminato in aula il 25 novembre 1996 e approvato il 26 novembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1798):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 dicembre 1996, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10 e 11 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 29 gennaio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 del testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8. — I magistrati — esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori —, *anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,* non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni».

97G0039

LEGGE 3 febbraio 1997, n. **14.**

Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1866):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (TREU) il 16 dicembre 1996.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 16 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 dicembre 1996.

Esaminato dalla XI commissione il 18 e 19 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2920):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 20 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 dicembre 1996.

Esaminato dalla XI commissione l'8, 15 e 16 gennaio 1997.

Esaminato in aula il 20 gennaio 1997 e approvato il 29 gennaio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1996.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 23, è pubblicato il testo del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

97G0040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 dicembre 1996.

Recepimento della direttiva 96/28/CE della Commissione del 10 maggio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CE del Consiglio del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», come modificata dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, di attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, e 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il succitato decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, per quanto attiene le modifiche dell'allegato 1*A* e 3 della legge n. 748/1984;

Vista la direttiva 96/28/CE della Commissione del 10 maggio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 140 del 13 giugno 1996;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuto necessario apportare le necessarie modifiche ed integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984, per adeguarli a quanto previsto dalla succitata direttiva n. 96/28/CE;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1*A* e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali 27 settembre 1991 e 21 aprile 1994 e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 8

ALLEGATO 1A

CONCIMI CEE

1. – CONCIMI SEMPLICI.

1.1. – *Concimi azotati*

All'elenco dei concimi azotati viene aggiunto il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
18	Urea–ammonio solfato	Prodotto ottenuto per via chimica dall'urea e dal solfato di ammonio.	30% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e ureico. Tenore minimo di azoto ammoniacale: 4%. Tenore minimo di zolfo valutato come triossido di zolfo: 12%. Tenore massimo di biureto: 0,9%.		Azoto totale. Azoto ammoniacale. Azoto ureico. Anidride solforica solubile in acqua.

4. – CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO.

– All'elenco dei concimi a base di elementi secondari (calcio, magnesio o zolfo), sono aggiunti i seguenti prodotti:

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
5.2	Idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, idrossido di magnesio.	60% MgO. Misure delle particelle: almeno il 99% dev'essere in grado di passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.		Ossido di magnesio totale.
5.3	Sospensione dell'idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 5.2.	24% MgO.		Ossido di magnesio totale.

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

Punto 2 – relativo alle tolleranze applicabili ai concimi elencati nell'Allegato 1A (Concimi CEE)

2.1. – *Concimi semplici.*

– Nell'elenco riportato al punto «*2.1.1. – Concimi azotati (solidi e fluidi)*» viene aggiunto il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in $N-P_2O_5-K_2O$ $MgO-Cl-CaO-SO_3$
Urea ammonio solfato	0,5

97A0904

DECRETO 20 gennaio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 4 ottobre 1996 all'8 ottobre 1996 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce: piogge alluvionali dal 4 ottobre 1996 all'8 ottobre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Nardò.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A0925

DECRETO 20 gennaio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 26 settembre 1996 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Messina: tromba d'aria del 26 settembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, Caronia, Motta D'Affermo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Tusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A0926

DECRETO 20 gennaio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 27 settembre 1996 al 30 ottobre 1996 nella provincia di Napoli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Napoli: piogge persistenti dal 27 settembre 1996 al 30 ottobre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Quarto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A0927

DECRETO 20 gennaio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Aosta.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Valle d'Aosta degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 24 luglio 1996 al 25 luglio 1996 nella provincia di Aosta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Aosta: piogge alluvionali dal 24 luglio 1996 al 25 luglio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Arvier, Introd, Morgex, Prè-Saint-Didier, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A0930

DECRETO 20 gennaio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 5 aprile 1996 al 31 ottobre 1996 nella provincia di Arezzo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni:

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo: piogge persistenti dal 5 aprile 1996 al 21 maggio 1996, dal 1° settembre 1996 al 31 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Subbiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A0931

DECRETO 20 gennaio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Forlì, Ravenna, Reggio nell'Emilia e Rimini.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 all'8 ottobre 1996 nella provincia di Ravenna;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 9 ottobre 1996 nella provincia di Bologna;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 9 ottobre 1996 nella provincia di Forlì;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 9 ottobre 1996 nella provincia di Rimini;

terremoto dal 15 ottobre 1996 al 17 ottobre 1996 nella provincia di Reggio nell'Emilia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate

province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna:

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 9 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di San Giovanni in Persiceto;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 9 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 9 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castello di Serravalle, Crevalcore, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Savigno, Vergato.

Forlì:

piogge alluvionali del 7 ottobre 1996, dell'8 ottobre 1996, del 9 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Predappio, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone;

piogge alluvionali del 7 ottobre 1996, dell'8 ottobre 1996, del 9 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Ravenna:

piogge alluvionali del 7 ottobre 1996, dell'8 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Brisighella, Faenza, Ravenna, Riolo Terme, Russi;

piogge alluvionali del 7 ottobre 1996, dell'8 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Solarolo.

Reggio nell'Emilia: terremoto del 15 ottobre 1996, del 16 ottobre 1996, del 17 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Casalgrande, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rubiera, San Martino in Rio, Scandiano, Vezzano sul Crostolo.

Rimini:

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 9 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montescudo, Poggio Berni, Rimini, San Clemente, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 9 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Gemmano, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, Rimini, San Clemente, Torriana, Verucchio;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 9 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bellaria, Igea Marina, Coriano, Misano Adriatico, Montefiore Conca, Riccione, Rimini, Saludecio, Santarcangelo di Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A0932

DECRETO 20 gennaio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti, Cuneo e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° ottobre 1996 al 15 ottobre 1996 nella provincia di Vercelli;

piogge alluvionali dal 6 ottobre 1996 al 16 ottobre 1996 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 10 ottobre 1996 nella provincia di Asti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Asti: piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996 al 10 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Asti, Azzano d'Asti, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro.

Cuneo:

piogge alluvionali dal 6 ottobre 1996 al 16 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Borgo San Dalmazzo, Boves, Cavallermaggiore, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Robilante, Rocca de' Baldi, Roccavione;

piogge alluvionali dal 6 ottobre 1996 al 16 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bastia Mondovì, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Boves, Carrù, Cavallerleone, Centallo, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Fossano, Margarita, Mondovì, Peveragno, Pianfei, Robilante, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Sanfront, Valdieri.

Vercelli: piogge persistenti dal 1° ottobre 1996 al 15 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Villarboit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A0929

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1997.

Elenco di norme armonizzate adottate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, concernente l'attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto.

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE.

Visto l'art. 9, comma 1, del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

Visto i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 255/3 del 30 settembre 1995.

Considerata la necessità di evidenziare le norme armonizzate europee con le rispettive norme italiane corrispondenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE.

L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corripondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

NORME ARMONIZZATE RELATIVE ALLA DIRETTIVA 94/25/CE

Riferimenti		Titolo delle norme	Norme italiane
EN 28846	1993	Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante.	UNI EN 28846 (1995)
EN 28847	1989	Imbarcazioni da diporto - Apparecchio di governo - Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia).	UNI EN 28847 (1990)
EN 28848	1993	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza	UNI EN 28848 (1995)
EN 28849	1993	Unità di piccole dimensioni - Pompe di sentina azionate elettricamente	UNI EN 28849 (1995)
EN 29775	1993	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW.	UNI EN 29775 (1995)

Le norme italiane UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/b - 20133 Milano.

97A0924

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 1997.

Modalità per la regolarizzazione degli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità per i contribuenti di regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, a condizione che sia versata l'imposta a suo tempo non pagata maggiorata di un importo, a titolo di sopratassa, stabilita in misura percentuale diversa a seconda dell'anno che si intende sanare;

Visto in particolare il comma 209, ultimo periodo, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di riscossione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette, e 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici-tributo per il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione degli omessi versamenti;

Visto il comma 216 con il quale si stabilisce la riserva all'erario dell'entrate derivanti dal pagamento delle predette somme;

Decreta:

Art. 1.

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la regolarizzazione degli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, è effettuato, per ciascun anno regolarizzato, al concessionario della riscossione competente in base al domicilio fiscale in essere alla data del versamento. I contribuenti intestatari o meno di conto fiscale utilizzano la distinta Mod. 8 o, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 11.

2. In sede di compilazione dei modelli di cui al comma 1 è necessario riportare in maniera precisa l'indicazione e il relativo codice del centro di servizio o dell'ufficio delle imposte ove fu presentata la dichiarazione dei redditi oggetto di regolarizzazione.

3. La sopratassa calcolata nelle diverse misure previste dal citato comma 209, a seconda dell'anno oggetto di regolarizzazione, non deve essere versata autonomamente ma cumulativamente all'imposta o contributo cui la stessa si riferisce.

4. Sono istituiti i seguenti codici-tributo:

4209 IRPEF - Imposta e sopratassa - omesso versamento;

3209 ILOR - Imposta e sopratassa - omesso versamento;

2209 IRPEG - Imposta e sopratassa - omesso versamento;

1209 altre imposte e relative sopratasse dovute per omesso versamento;

1211 imposta sul patrimonio netto dell'impresa e sopratasse - omesso versamento;

8893 contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e sopratassa - omesso versamento.

5. I versamenti di cui al codice-tributo 1209 devono essere effettuati separatamente a seconda delle diverse imposte che si intendono regolarizzare.

6. Per ogni periodo di imposta oggetto di regolarizzazione va compilata un apposita distinta o bollettino. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento è l'anno per il quale si effettua il pagamento da indicare nella forma AA.AA.

7. Le somme di cui al comma 3 sono versate, al netto delle commissioni spettanti, per intero all'Erario, al capo VI, capitolo 1052.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

97A0965

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Guardia 90 - Soc. coop. a r.l., in Guardialfiera.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia Guardia 90 - Soc. coop. a r.l., con sede in Guardialfiera, costituita per rogito Cariello in data 20 aprile 1990, repertorio 27730, reg. soc. n. 1724, tribunale di Larino, BUSC n. 1132/239375.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 29 gennaio 1997

Il direttore: D'AMICO

97A0901

DECRETO 29 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilnovanta» a responsabilità limitata, in Viterbo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Edilnovanta» a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio Simoni in data 20 dicembre 1989, repertorio n. 35733, reg. soc. 7848, BUSC n. 1723/244498.

Viterbo, 29 gennaio 1997

p. *Il direttore:* TIZI

97A0902

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Pareri su autorizzazioni concernenti opere pubbliche da realizzarsi nei comuni disastrati o gravemente danneggiati della Campania e della Lucania.

IL CIPE

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 10 dicembre 1996, prot. DV/2257 con la quale il Comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole o negativo;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Esprime il seguente parere:

1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

2. I comuni di cui all'allegato 2 non sono autorizzati ad utilizzare i fondi di cui trattasi per gli interventi, e relativi importi, in esso indicati.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino.

Solofra:

1) urbanizzazione frazione S. Agata - 3° lotto: importo L. 587.700.000 + 63.070.000 IVA, con la prescrizione che il maggior onere di L. 5.300.000 per non corretta determinazione IVA venga coperto con quota parte delle disponibilità derivanti dal ribasso d'asta;

2) urbanizzazione frazione S. Andrea - 4° lotto: importo L. 482.640.000 + 47.010.000 IVA, con la prescrizione che il maggior onere di L. 2.400.000 per non corretta determinazione IVA venga coperto con quota parte delle disponibilità derivanti dagli imprevisti;

3) completamento scuola elementare Casapapa: importo L. 257.121.000 + 24.560.000 IVA, con la prescrizione che l'intervento venga integrato con l'adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche (con particolare riferimento all'ascensore) e che venga richiesto il preventivo parere dei vigili del fuoco. Il maggior onere di L. 2.000.000 per non corretta determinazione IVA dovrà essere coperto con quota parte delle spese tecniche.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Benevento.

Buonalbergo:

1) opere di urbanizzazione primaria - Sistemazione dell'area compresa tra vico 1° Gelso e via De Dominicis: importo L. 227.217.000 + 22.783.000 IVA.

Castelvenere:

1) ristrutturazione acquedotto comunale: importo L. 608.000.000 + 58.000.000 IVA, nel suindicato ridotto importo di L. 666.000.000 a seguito della rideterminazione dell'IVA e delle spese generali.

Puglianello:

1) sostituzione rete idrica: importo L. 247.000.000 + 24.000.000 IVA.

Torrecuso:

1) ristrutturazione casa «Cocchiaro»: importo L. 252.100.000 + 47.900.000 IVA.

Provincia di Matera.

Tricarico:

1) completamento, consolidamento ed adeguamento funzionale della scuola materna ed elementare «Rione Marconi»: importo L. 438.500.000 + 44.500.000 IVA, di cui una quota parte pari a L. 83.000.000 posta a carico della legge regionale n. 51/1978, così come indicato nella delibera di giunta comunale n. 216 del 19 giugno 1996.

Provincia di Potenza.

Moliterno:

1) opere di urbanizzazione primaria: importo L. 700.000.000 + 63.500.000 IVA, nel suindicato ridotto importo di L. 763.500.000 a seguito di rideterminazione delle spese generali.

Tramutola:

1) sistemazione strada via Cavour 1° e 2° tronco: importo L. 247.520.000 + 27.150.000 IVA, nel suindicato ridotto importo di L. 274.670.000 a seguito del non ammesso onere relativo all'acquisto di attrezzatura per il tempo libero, rideterminazione delle spese tecniche e degli imprevisti e conseguente rideterminazione dell'IVA, minori oneri tutti riferiti al quadro economico del 1° tronco;

2) sistemazione strada via Garibaldi 1° e 2° tronco: importo L. 348.173.000 + 36.311.000 IVA, nel suindicato ridotto importo di L. 384.484.000 a seguito della rideterminazione degli imprevisti indicati nel quadro economico del 2° tronco;

3) sistemazione via Vittorio Emanuele 1° e 2° tronco: importo L. 407.690.000 + 42.310.000 IVA, con la prescrizione che il maggior importo dovuto all'incremento dell'IVA (L. 838.000) viene posto a carico del bilancio comunale;

4) urbanizzazione area «167»: importo L. 239.040.000 + 24.770.000 IVA, nel suindicato ridotto importo di L. 263.810.000 a seguito del non ammesso onere relativo alle opere di arredo urbano ed alle opere a verde non strettamente funzionali all'insediamento e conseguente rideterminazione dell'IVA;

5) sistemazione aree di risulta delle demolizioni e strade adiacenti: importo L. 201.916.000 + 19.826.000 IVA, nel suindicato ridotto importo di lire 221.742.000 a seguito della rideterminazione delle spese tecniche, degli imprevisti e delle spese generali e conseguente rideterminazione dell'IVA.

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Potenza.

San Martino d'Agri:

1) completamento scuola materna: importo L. 145.906.000 + 15.808.000 IVA, con la prescrizione che la somma di L. 7.633.000, non coperta da disponibilità sui fondi provenienti dalle leggi numeri 219/1981 e 32/1992, sia posta a carico del bilancio comunale giusta delibere di giunta comunale numeri 172 e 173 del 22 luglio 1996, che l'opera venga resa accessibile in linea con le disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e che venga richiesto il preventivo parere dei vigili del fuoco.

ALLEGATO 2

INTERVENTI CON PARERE NEGATIVO

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino.

Conza della Campania:

1) completamento edificio da adibire a scuola materna per l'importo di L. 447.365.000. L'utilizzazione delle risorse di cui trattasi non è autorizzata in quanto, tenuto conto della spesa già sostenuta, il costo dell'intervento supera il costo massimo ammissibile fissato dal CIPE con delibera del 13 marzo 1996.

Solofra:

1) urbanizzazione p.d.r. via Cortina del Cerro per l'importo di L. 250.000.000. L'utilizzazione delle risorse di cui trattasi non è autorizzata in quanto la soluzione proposta non è riferibile all'evento sismico ed il medesimo non presenta le caratteristiche di opera di urbanizzazione.

97A0940

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 3 gennaio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, art. 4;

Vista la nota ministeriale n. 670 in data 11 maggio 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facolta di ingegneria in data 23 maggio 1996, dal senato accademico in data 17 giugno 1996 e dal consiglio di amministrazione di questo ateneo in data 18 giugno 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale n. 2775 reso nella seduta del 24 ottobre 1996

Decreta:

Lo statuto di questo ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 136. — La facolta di ingegneria conferisce:

sezione I: le lauree in:
- ingegneria civile;
- ingegneria delle telecomunicazioni;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria gestionale;
- ingegneria informatica;
- ingegneria meccanica;

sezione II: i diplomi universitari in:
- ingegneria delle infrastrutture;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria informatica e automatica;
- ingegneria meccanica;
- edilizia.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A seconda degli studi compiuti, al completamento dei medesimi viene conseguito il titolo, rispettivamente, di «dottore in ingegneria ...» con la specificazione del corso di laurea seguito, oppure di «diplomato in ingegneria ...» con la specificazione del corso di diploma in ingegneria seguito, oppure di «diplomato universitario in edilizia».

Gli articoli dal n. 137 al n. 155 sono invariati.

Dopo l'art. 155 e con conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA

Art. 156. — Il corso di diploma universitario in edilizia ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio.

Il corso di diploma in edilizia, nei tre indirizzi previsti di «costruzione», «rilevamento», «gestione», fornirà competenze per rispondere alla domanda presente nel settore edilizio tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile, dell'attività di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della stima economica dei processi edilizi.

Il corso degli studi ha durata triennale.

Nel caso in cui allo stesso corso di diploma universitario concorrano la facoltà di architettura e la facoltà di ingegneria, il senato accademico individuerà le opportune forme di collaborazione per la programmazione e la gestione delle attività didattiche, fermo restando che detto corso di studi deve essere incardinato presso una delle due facoltà.

Art. 157. — L'iscrizione al corso e regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità di eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Le forme didattiche possono comprendere l'insegnamento a distanza ed il ricorso a tecniche multimediali, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991.

Art. 158. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in edilizia è dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile.

Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale e professionale, propedeutica alla formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Il riconoscimento degli studi sostenuti avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai *curricula* dei corsi di laurea;

gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a 18 annualità;

la facoltà indicherà sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i *curricula*, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea;

gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea;

il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; l'anno di corso sarà di regola il terzo;

nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 159. — L'attività didattica è di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da più docenti.

Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto, corrispondono ad una annualità.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 2.100 ore suddivise in:

non meno di 1.650 ore (33 moduli e 16,5 annualità) per attività didattica;

non meno di 250 ore per attività di laboratorio per esercitazioni o per un ulteriore modulo;

non meno di 200 ore per attività di tirocinio.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 17.

L'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati.

Nel definire le modalità di esame sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Parte dell'attività didattica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore di ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali.

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 160. — L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica.

L'attività didattica è articolata in:

didattica per la formazione di conoscenze di base, comune a tutti gli indirizzi, formata da non meno di 1.200 ore (12 annualità/24 moduli) attribuite ad aree disciplinari all'interno delle quali la facoltà definirà gli specifici insegnamenti da attivare;

didattica per la formazione d'indirizzo, formata da non meno di 250 ore (2,5 annualità/5 moduli), attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali la facoltà definirà gli specifici insegnamenti da attivare, formata da 200 ore (2 annualità/4 moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale dalla facoltà per soddisfare le esigenze formative di settore e di orientamento all'interno dell'indirizzo;

la facoltà per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano degli studi potrà discostarsi da quanto indicato nelle tabelle *A* e *B* al massimo per quattro moduli didattici.

TABELLA *A*

ATTIVITÀ DIDATTICA COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
(1.200 ore/24 moduli didattici)

Area delle scienze matematiche:

100 ore/2 moduli;
settori scientifico-disciplinari A02A, A02B;

insegnamenti consigliati:
istituzioni di matematiche;
analisi matematica.

Area della fisica, della fisica tecnica e degli impianti tecnici:

150 ore/3 moduli;
settori scientifico-disciplinari B01A, B01B, I05A, I05B, H08A, H09A;

insegnamenti consigliati:
fisica;
elementi di fisica tecnica;
progetti di servizi tecnologici;
tecnologie per i sistemi impiantistici.

Area della rappresentazione:

150 ore/3 moduli;
settore scientifico-disciplinare: H11X;

insegnamenti consigliati:
fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;
disegno edile;
disegno dell'architettura.

Area della topografia e cartografia:

100 ore/2 moduli;
settore scientifico-disciplinare: H05X;

insegnamenti consigliati: elementi di topografia.

Area della geotecnica, della scienza e della tecnica delle costruzioni:

150 ore/3 moduli;
settori scientifico-disciplinari: H06X, H07A, H07B;

insegnamenti consigliati:
elementi di geotecnica;
elementi di scienza delle costruzioni;
elementi di tecnica delle costruzioni.

Area della progettazione, della produzione e delle tecnologie edilizie:

250 ore/5 moduli;
settori scientifico-disciplinari: H08A, H08B, H09A, H09B, H010A;

insegnamenti consigliati:
elementi di architettura tecnica;
elementi di tecnologia dell'architettura;
organizzazione del cantiere;
programmazione e costi per l'edilizia;
tecnologie della produzione edilizia;
programmazione e organizzazione della produzione;
elementi di progettazione edile;
elementi di progettazione architettonica.

Area delle discipline estimative:

50 ore/1 modulo;
settore scientifico-disciplinare: H15X;

insegnamenti consigliati:
estimo e contabilità dei lavori;
fondamenti di estimo.

Area delle discipline giuridiche:

100 ore/2 moduli;
settore scientifico-disciplinare: N10X;

insegnamenti consigliati:
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
diritto urbanistico;
diritto dell'ambiente.

Area della storia dell'architettura:

50 ore/1 modulo;
settore scientifico-disciplinare: H12X;

insegnamenti consigliati:
fondamenti di storia dell'architettura;
storia delle tecniche architettoniche.

Area della chimica applicata:

50 ore/1 modulo;
settore scientifico-disciplinare: I14A;

insegnamenti consigliati:
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
scienza e tecnologia dei materiali.

Laboratorio integrato di informatica applicata:

50 ore/1 modulo;
settori scientifico-disciplinari: K05A, H08A, H10A, H11X;

insegnamenti consigliati:
fondamenti di informatica;
sistemi di elaborazione;
progettazione edile assistita;
disegno automatico;
progettazione architettonica assistita dal computer.

TABELLA *B*

ATTIVITÀ DIDATTICA D'INDIRIZZO
(250 ore/5 moduli didattici)

B/1 INDIRIZZO COSTRUZIONE

Area della tecnica delle costruzioni:

50 ore/1 modulo;
settore scientifico-disciplinare: H07B;

insegnamenti consigliati:
tecnica delle costruzioni;
strutture prefabbricate.

Area della produzione e delle tecnologie edilizie e dei caratteri costruttivi degli edifici:

200 ore/4 moduli;
settori scientifico-disciplinari: H08A, H09A, H08B, H09B, G05C;

insegnamenti consigliati:
architettura tecnica;
tecnologia dell'architettura;
costruzioni rurali;
organizzazione del cantiere;
programmazione e costi per l'edilizia;
tecnologie della produzione edilizia;
programmazione e organizzazione della produzione;
tecnologie dei sistemi impiantistici;
recupero e conservazione degli edifici;
progettazione integrale.

B/2 INDIRIZZO RILEVAMENTO

Area della progettazione:

50 ore/1 modulo;
settore scientifico-disciplinare: H10A;

insegnamenti consigliati:
composizione architettonica;
progettazione edile.

Area della rappresentazione e della storia dell'architettura:

100 ore/2 moduli;
settori scientifico-disciplinari: H11X, H12X;

insegnamenti consigliati:
rilievo dell'architettura;
storia dell'architettura.

Area della topografia e cartografia:

100 ore/2 moduli;
settore scientifico-disciplinare: H05X;

insegnamenti consigliati:
topografia;
fotogrammetria;
cartografia tematica e automatica;
telerilevamento.

B/3 INDIRIZZO GESTIONE

Area delle discipline estimative ed economiche:

150 ore/3 moduli;
settori scientifico-disciplinari: H15X, I27X, P01A, P02A, P02B;

insegnamenti consigliati:
estimo e contabilità dei lavori;
istituzioni di economia;
economia e gestione delle imprese;
fondamenti di economia ed estimo;
economia ed estimo ambientale;
economia aziendale.

Area della produzione edilizia:

100 ore/2 moduli;
settori scientifico-disciplinari: H08B, H09B;

insegnamenti consigliati:
processi e metodi della produzione edilizia;
programmazione e costi per l'edilizia.

Art. 161. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Per l'esame di diploma lo studente dovrà presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale.

Art. 162. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 160.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

propedeuticità di esame;

le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 3 gennaio 1997

p. *Il rettore:* SCARAVELLI

97A0917

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 24 gennaio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 1996 relativo all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione nel settore medico;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo al piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 1994/96;

Viste le proposte di istituzione della scuola di specializzazione in «allergologia e immunologia clinica» formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 6 aprile 1995 e del 26 settembre 1996; del senato accademico del 10 novembre 1995 e del 13 dicembre 1996; del consiglio di amministrazione del 5 dicembre 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato universitario di coordinamento della regione Campania nell'adunanza del 9 settembre 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 novembre 1996;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1996 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha autorizzato questo Ateneo ad istituire la scuola di specializzazione in «allergologia e immunologia clinica»;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

nella sezione relativa alle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, dopo la scuola di specializzazione in reumatologia è inserita la seguente nuova scuola di specializzazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica, di cui al capo I della tabella XLV/2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995.

Art. 2

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica è l'istituto di medicina interna, cardiologia e cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 10 per anno, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Art. 7.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finale.

Gli standards nazionali sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale sono riportati nella tab. B, salvo aggiornamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza obbligatoria nei seguenti reparti e servizi:

divisione di immunologia clinica e allergologia (reparto di degenza in regime ordinario, day-hospital, ambulatori e laboratori specialistici);

dipartimento assistenziale di medicina interna, geriatria, patologia cardiovascolare ed immunitaria e cardiochirurgia;

dipartimento assistenziale di patologia clinica - area di immunopatologia.

Altre strutture convenzionate con l'Università degli studi di Napoli Federico II - cattedra di immunologia e allergologia clinica.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A.1 - Area disciplinare di fisiopatologia generale

Obiettivo: ampliare ed approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema immunitario, al suo funzionamento; conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria, i meccanismi immunologici di lesione e di riparazione tessutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica e immunologica.

Settori: E04B biologia molecolare, F04A patologia generale, F07A medicina interna.

A.2 - Area disciplinare di immunopatologia

Obiettivo: conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi, le alterazioni funzionali e i meccanismi di controllo del sistema immunitario, nonché le cause determinanti il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti; i quadri morfologici da un punto di vista anatomo ed isto-patologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative; conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive; con particolare riferimento alla patologia da HIV; conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale; conoscere i meccanismi di azione, il metabolismo, gli effetti terapeutici e avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: E07X farmacologia, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F07I malattie infettive.

A.3 - Area disciplinare di laboratorio

Obiettivo: saper eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche; conoscere ed interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica e immunologica.

Settori: F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F22A igiene generale ed applicata.

A.4 - Area disciplinare di laboratorio

Obiettivo: conoscere, eseguire ed interpretare le prove allergologiche «in vivo» e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.

Settori: F07A medicina interna, F04B patologia clinica.

A.5 - Area disciplinare di clinica e terapia

Obiettivo: saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche ed allergologiche; saper risolvere i problemi clinici; definire la prognosi e pianificare le terapie delle malattie suddette; mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti; conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F17X malattie cutanee e veneree, F15A otorinolaringoiatria, F14X malattie dell'apparato visivo, F19A pediatria generale e specialistica, F22C medicina del lavoro.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti procedimenti specialistici:

a) diagnosi microscopica:

allestimento e lettura, assistiti da un docente, di almeno 50 preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico, ed immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi in condizioni normali e patologiche, comprese quelle relative alle malattie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle malattie immunoproliferative ed alle malattie allergiche;

b) diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici:

esecuzione e lettura, assistiti da un docente, di almeno 500 globalmente considerati tests per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi), per la determinazione degli immunocomplessi circolanti, per il dosaggio dei fattori di complemento, per la determinazione degli anticorpi organo - e non organo - specifici, per il dosaggio delle immunoglobuline IgE specifiche, delle precipitine e delle crioproteine, per il dosaggio delle citochine e degli antigeni di membrana e di antigeni in forma solubile;

c) diagnostica di immunologia cellulare:

*c.*1 esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 100 tests complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate ottenute dal sangue periferico e/o dagli organi e tessuti linfoidi, e/o, dal midollo osseo, e/o dai versamenti sierosi, e/o dal liquido di lavaggio broncoalveolare, e/o dal liquor;

*c.*2 esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 50 tests complessivi di funzionalità linfocitaria (proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni; coltura mista linfocitaria; citotossicità) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità;

d) diagnostica allergologica «in vivo»:

esecuzione ed interpretazione di tests allergologici in vivo (cutireazioni e tests di provocazione specifici) in almeno 200 pazienti;

e) atti medici specialistici relativi all'inquadramento, allo studio e alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere i seguenti obiettivi:

*e.*1 approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

*e.*2 schematizzazione dei principali dati anamnestici e di quelli semeiologici relativi ai pazienti esaminati;

*e.*3 ricerca di elementi suggestivi per la presenza di malattie di ordine allergo-immunologico nel contesto di un esame obiettivo generale;

*e.*4 pianificazione del procedimento diagnostico concernente le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*5 interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

*e.*6 esecuzione di manovre strumentali atte ad ottenere materiali biologici utilizzabili ai fini diagnostici;

*e.*7 predisporre e prevedere idonei parametri di controllo periodico della malattia;

*e.*8 riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

*e.*9 pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*10 monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli indesiderati della terapia immunologica ed antiallergica;

*e.*11 conoscenza dei principi relativi alla profilassi e alla terapia delle principali malattie infettive;

*e.*12 conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e del relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 gennaio 1997

Il rettore: TESSITORE

97A0916

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1996), convertito, senza modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1997, n. 14 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 è differito, senza interessi o altri oneri, al 20 gennaio 1997. All'onere conseguente, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Riferimenti normativi:

L'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), come modificato dall'art. 28 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è il seguente:

«Art. 1 *(Fondo per l'occupazione)*. — 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: *a)* nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; *b)* nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impegno, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

1-*bis*. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1, si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.

2. *Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio* pro capite *del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.*

3. *Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.*

4. *Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera* b), *della legge 8 novembre 1991, n. 381.*

5. *Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.*

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo».

— Il comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 510/1996 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) prevede che: «Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0941

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 1174

Società Istituto biologico chemioterapico S.p.a., via Crescentino n. 25 - 10154 Torino.

Specialità medicinale VISCOMUCIL: BB 20 bustine 15 mg - A.I.C. n. 025105077.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura D.L. n. 539/1992 (escluso OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (d.-l. n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 2, comma 1, lett. *a*).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 1175

Società Cooperativa farmaceutica S.r.l., via Passione n. 8 - 20122 Milano.

Specialità medicinale THIOSOL:

AD granulare 20 bustine 350 mg - A.I.C. n. 023743065;

BB granulare 20 bustine 150 mg - A.I.C. n. 023743077.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura D.L. n. 539/1992 (escluso OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (d.-l. n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 2, comma 1, lett. *a*).

Estratto del decreto n. 956 del 16 dicembre 1996

Specialità medicinale MODITEN DEPOT: confezione IM 1 fiala 25 mg 1ml - A.I.C. n. 022750020.

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sopra elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Mead Johnson S.p.a., con sede in via Paolo Di Dono n. 73, Roma, codice fiscale 08489130586, è ora trasferita alla società BRISTOL MYERS SQUIBB S.p.a., con sede in via del Murillo km 2,800, Sermoneta (Latina), codice fiscale 00082130592.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 957 del 16 dicembre 1996

Specialità medicinale MYCOSTATIN:

12 confetti 500000 u - A.I.C. n. 010058016;

unguento dermatologico 30 g - A.I.C. n. 010058028;

1 flac. sospensione OS 100 ml - A.I.C. n. 010058030.

Specialità medicinale FUNGILIN: sospensione orale 60 ml - A.I.C. n. 022667051.

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio delle sopra elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Mead Johnson S.p.a., con sede in via Paolo Di Dono n. 73, Roma, codice fiscale 08489130586, è ora trasferita alla società BRISTOL MYERS SQUIBB S.p.a., con sede in via del Murillo km 2,800, Sermoneta (Latina), codice fiscale 00082130592.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0908

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Comunicato relativo al decreto ministeriale 25 ottobre 1996, riguardante delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni.

Si rende noto che il decreto ministeriale 25 ottobre 1996 citato in epigrafe con il quale al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni viene conferita la delega per tutti gli affari inerenti l'università e la condizione studentesca, i rapporti con le altre istituzioni formative, per la collaborazione con il Ministro nelle relative attività parlamentari e in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 28 novembre 1996, è stato registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1997, registro n. 1 Università, foglio n. 1.

97A0947

Comunicato relativo al decreto ministeriale 25 ottobre 1996, riguardante delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon.

Si rende noto che il decreto ministeriale 25 ottobre 1996 citato in epigrafe con il quale al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon viene conferita la delega per tutti gli affari inerenti la ricerca scientifica e tecnologica, nonché per gli atti conseguenziali a direttive o provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri, e per la collaborazione con il Ministro nelle relative attività parlamentari ed in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 28 novembre 1996, è stato registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1997, registro n. 1 Università, foglio n. 2.

97A0948

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro ad accettare una donazione e ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale n. 214181 del 27 gennaio 1997, la Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro è stata autorizzata ad accettare la donazione dell'immobile denominato «Chiesa della SS.ma Annunziata» nonché ad acquistare l'immobile annesso, con funzioni di sacrestia, siti in Pesaro.

97A0909

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica, in Palermo, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 21992, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervento con il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica, con sede in Palermo e unità di Caltanissetta, Messina e Palermo, per il periodo dal 15 agosto 1996 al 14 febbraio 1997.

97A0837

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21955 del 17 gennaio 1997 è annullato il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 n. 16690, con il quale è stata disposta l'approvazione del programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1993 al 1° settembre 1994 della S.p.a. Atro con sede in Milano e unità di Biassono (Milano) e Crugnola di Mornago (Varese), nonché l'autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla predetta società, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1° marzo 1994.

Con decreto ministeriale n. 21956 del 17 gennaio 1997, è revocato il decreto ministeriale n. 21682 del 15 novembre 1996, recante l'approvazione del programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, della società Sanderson agrumaria meridionale p.a., con sede ed unità in Messina, e la contestuale autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla predetta società.

Con decreto ministeriale n. 21957 del 17 gennaio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.c. a r.l. Edilfornaciai, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e cantieri di Napoli, cantieri di Roma, ufficio di Bologna, ufficio di Napoli, ufficio di Roma.

Parere comitato tecnico del 15 ottobre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilfornaciai, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e cantieri di Napoli, cantieri di Roma, ufficio di Bologna, ufficio di Napoli, ufficio di Roma, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996, con esclusione del personale assunto per la durata dei cantieri.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21958 del 17 gennaio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta CPG C.U.D. Consorzio per l'università a distanza, con sede in Rende (Cosenza) e unità di Rende (Cosenza) e Roma.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta CPG C.U.D. Consorzio per l'università a distanza, con sede in Rende (Cosenza) e unità di Rende (Cosenza) e Roma per il periodo dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1996 con decorrenza 1° maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21959 del 17 gennaio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unità di Verrucchio fraz. Villa (Rimini).

Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unità di Verrucchio fraz. Villa (Rimini) per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 1° febbraio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21793/1-2 del 3 dicembre 1996.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Olmpic, con sede in Bologna e unità di Verrucchio fraz. Villa (Rimini), per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1996 con decorrenza 1° agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21960 del 17 gennaio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994, della ditta S.a.s. Navaltubi, con sede in La Spezia e unità di Follo e La Spezia.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Navaltubi, con sede in La Spezia e unità di Follo e La Spezia per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 12 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21961 del 17 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi, con sede in Bologna e unità di Bologna per un massimo di trentatre dipendenti e Roma per un massimo di sette dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21528 del 17 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 169/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21962 del 17 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Full Trading, con sede in Genova e unità di Genova, per un massimo di quattordici dipendenti, Savona, per un massimo di quattro dipendenti e Torino, per un massimo di quattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1996 al 5 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 gennaio 1997 al 5 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21963 del 17 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Laterizi Tacconi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per un massimo di cinquantaquattro dipendenti; Spoleto, per un massimo di due dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21964 del 17 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio Fabbri, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna), per un massimo di quattordici dipendenti; è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1996 al 19 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 ottobre 1996 al 19 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21965 del 17 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ST.I. ARM, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per un massimo di settantadue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21966 del 17 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 1° gennaio 1995 è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unità di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21967 del 17 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unità di Avetrana (Taranto), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21968 del 17 gennaio 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 2 agosto 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.A.G., con sede in Pavia e unità di Genova, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Con decreto ministeriale n. 21994 del 23 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25 punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 è concessa in favore di un numero massimo di 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili.

Con decreto ministeriale n. 21995 del 23 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25 punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 è concessa in favore di un numero massimo di 140 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità produttiva di Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

97A0839

Ammissione dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada a s.v. Caltanissetta-Gela, compresa tra le contrade «Moddanesi» e «Carrubba» in territorio del comune di Butera, al trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto ministeriale del 20 gennaio 1997, n. 21993, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 31 ottobre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caltanissetta-Butera, imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada a s.v. Caltanissetta-Gela, compresa tra le contrade «Moddanesi» e «Carrubba» in territorio del comune di Butera.

Comitato tecnico del 18 dicembre 1996, favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada a s.v. Caltanissetta-Gela, compresa tra le contrade «Moddanesi» e «Carrubba» in territorio del comune di Butera, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20944 del 13 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° novembre 1996 al 31 gennaio 1997 (limite massimo).

97A0838

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sistema del doppio controllo per alcuni prodotti siderurgici originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca. (Comunicato n. 3 del 4 febbraio 1997).

Si comunica che sono stati emanati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 4 dell'8 gennaio 1997 e L 10 del 14 gennaio 1997 rispettivamente i regolamenti (CE) n. 7/97 e n. 40/97 del 20 dicembre 1996 del Consiglio relativi alle importazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca, che confermano per l'anno 1997 il sistema del doppio controllo, aggiornando, inoltre, l'elenco dei prodotti.

Rimangono confermate le formalità procedurali per l'ottenimento del documento di importazione riportate nel comunicato n. 11 del 14 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995, nonché nella circolare n. 7/95 del 30 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995.

97A0945

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Galatina» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Galatina», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Galatina» è riservata ai vini bianchi rosati e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Galatina» rosso (anche nella tipologia novello);

«Galatina» Negroamaro (anche nella tipologia riserva);

«Galatina» rosato (anche nella tipologia frizzante);

«Galatina» bianco (anche nella tipologia frizzante);

«Galatina» Chardonnay.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Galatina» è riservata ai vini bianchi, rosati e rossi ottenuti esclusivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Galatina» bianco (anche nella tipologia frizzante):

Chardonnay: minimo 55%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 45%;

«Galatina» Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%;

«Galatina» rosso (anche nella tipologia novello) e rosato (anche nella tipologia frizzante):

Negroamaro: minimo 65%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 35%;

«Galatina» Negroamaro:

Negroamaro: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Galatina, Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour e Collepasso, tutti in provincia di Lecce.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina» di cui all'art. 2 debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche di qualità dell'uva e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 3500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 15 ton per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Galatina» per tutte le tipologie.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Galatina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 50% per la tipologia rosato ed al 70% per le altre tipologie.

Qualora superino questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Gli eventuali superi delle rese dell'uva in vino, derivanti dai processi di vinificazione della tipologia rosato, fino al raggiungimento del sopracitato limite del 75%, non sono destinabili alla produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata, ma non comportano la decadenza del diritto alla denominazione di origine controllata per la tipologia rosato per il quantitativo prodotto nel proprio specifico limite.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Galatina» bianco e Chardonnay un titolo alcometrico volumico minimo naturale del 10,50%, ed al vino «Galatina» rosso, rosato e Negroamaro un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e d'invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 debbono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni interessati di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni possano essere effettuate nei territori dei comuni limitrofi in provincia di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione ed invecchiamento siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati nelle province di Lecce e Brindisi 5 (cinque) anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione ed in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Galatina» all'atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Galatina» bianco:

colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;

odore: delicato, gradevolevolmente fruttato;

sapore: asciutto, vivace, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 15,0 per mille.

E prevista la tipologia frizzante.

«Galatina» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato e gradevole;

sapore: asciutto, di buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 15,0 per mille.

«Galatina» rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato;

sapore: asciutto e vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 16,0 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Galatina» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone, se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole ed intenso;

sapore: pieno, asciutto, robusto, vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 22,0 per mille.

«Galatina» Negroamaro:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone, se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: pieno, elegante, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 22,0 per mille.

«Galatina» Negroamaro riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: pieno, asciutto, robusto, vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 22,0 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Galatina» Negroamaro, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%, dopo almeno due anni di invecchiamento, a partire dal 1° dicembre dell'anno della vendemmmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno, può portare in etichetta la menzione «riserva».

«Galatina» novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole ed intenso;

sapore: pieno, asciutto, armonico, fruttato, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 20,0 per mille.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva a quelle previste dal presente disciplinare ivi comprese gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato, e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore, nel rispetto della normativa vigente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive di aree e località dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti vini a denominazione di origine controllata «Galatina» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

I vini «Galatina», se immessi al consumo in bottiglie di vetro con capacità non superiore a litri 1.5, debbono avere il tappo in sughero raso. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiori a 0.375 litri è ammessa anche la tappatura a vite.

97A0910

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ancona

Il consiglio provinciale, con deliberazione n. 223 del 26 novembre 1996 (VC.C.R.M. n. 24464 del 20 dicembre 1996), ha approvato la variante parziale al piano regolatore generale relativa alla zona ex ONMI via XXIX Settembre del comune di Ancona, in conformità dei pareri del settore urbanistica e del comitato provinciale per il territorio, allegati n. 1 e n. 2 alla deliberazione stessa, quali parti integranti e sostanziali.

97A0961

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.